SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 ottobre 1996, n. 515.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1996, N. 408.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «lire 52.500 milioni e lire 23.100 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni»; *e dopo le parole:* «Ministero dei trasporti e della navigazione;» *sono inserite le seguenti:* «di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente;»;

al comma 3, dopo le parole: «legge n. 139 del 1992» *sono inserite le seguenti:* «, nonché l'Autorità portuale di Venezia,».

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: «è istituita» *sono inserite le seguenti:* «, senza oneri per il bilancio dello Stato,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2147):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dai Ministri dei lavori pubblici (DI PIETRO) e dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 6 agosto 1996.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), in sede referente, il 6 agosto 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 settembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 settembre 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX il 12 e 18 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1334):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 23 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 settembre 1996.

Esaminato dalla 13ª commissione il 25 settembre ed il 1° ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

96G0544

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 516.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1*. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può attivare le procedure di assunzione».

Art. 2.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993. Gli enti di cui al presente comma possono altresì assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 1, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino all'espletamento dei concorsi previsti dallo stesso articolo 4-*bis* i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle

disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

2. Al comma 3-*bis*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».

Art. 4.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 5.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 6.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantatre posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 1995, ferma restando la previa determinazione dei criteri generali di valutazione, procede alla attribuzione ai singoli candidati del punteggio relativo ai titoli di merito eventualmente prodotti successivamente alla correzione delle prove scritte e nei riguardi dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali. Il punteggio in tal modo attribuito viene comunicato ai candidati in data comunque anteriore a quella fissata per l'espletamento della prova orale.

Art. 7.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, da sei assessori per le province con popolazione fino a 300.000 abitanti, da otto assessori per le province con popolazione da 300.001 fino a 1.000.000 di abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione da 1.000.001 a 2.000.000 di abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 8.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1.* Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo

statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: «e previsto» sono inserite le seguenti: «dalla legge o dallo statuto».

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni e integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 9.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0545

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517.

Interventi nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa».

Art. 3.

Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«*4*. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse».

Art. 4.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori introiti affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, per effetto dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

Art. 5.

Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1*. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10».

Art. 6.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di elisuperfici

1. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonché a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attività di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attività sanitarie e di soccorso.

Art. 8.

Disposizioni in materia di circolazione stradale

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)* le parole «2,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «2,55 m»

b) alla lettera *c)* le parole: da «7,50 m» a «due o più assi.» sono sostituite con le parole: «12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.»;

2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: «gli autotreni» a «regolamento» è sostituito dal seguente: «gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme.» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1996.»;

c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera *e)*, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1996, n. 518.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente:

«*1.* I Dipartimenti, ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità sono così individuati:

a) Dipartimento della programmazione;

b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;

c) Dipartimento della prevenzione;

d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;

e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.».

2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.».

3. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

«*6.* il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BINDI, *Ministro della sanità*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concernente il «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, reca il «Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio, n. 29 (Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore in quanto compatibili.

5. L'art. 5, del comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il comma 2 dell'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1994), è il seguente: «2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo, ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196».

— L'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 (Funzioni e Dipartimenti). — 1. *I Dipartimenti ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità, sono così individuati:*

a) *Dipartimento della programmazione;*

b) *Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;*

c) *Dipartimento della prevenzione;*

d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;

e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

2. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria, nonché di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, del testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unità sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunità europea.

3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialità, alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonché di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali: provvede agli adempimenti in materia di sangue ed emoderivati, nonché di trapianti di organi; cura i rapporti normativi ed economici in materia di assistenza sanitaria in ambito comunitario ed extracomunitario, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvede all'assistenza sanitaria sul personale navigante; svolge i compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia di pronto soccorso e coordina i centri di pronto soccorso aeroportuale; svolge i compiti relativi all'emanazione dei pareri medico-legali concernenti il riconoscimento delle infermità dipendenti da cause di servizio, al giudizio medico-legale di appello per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, alla istruttoria di ricorsi giurisdizionali e amministrativi; ai pareri sui ricorsi presentati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

4. *Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze,alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.*

5. Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria svolge i compiti, anche in adempimento a normative della Comunità europea, inerenti alle misure di profilassi nutrizionale, alla produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione ed etichettatura di alimenti e bevande, nonché dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei preparati fitosanitari, alla profilassi veterinaria, al benessere, sperimentazione e riproduzione animale, alle malattie infettive e diffusive degli animali, alle zoonosi, ai farmaci veterinari ed agli alimenti degli animali, agli avanzi animali, nonché sull'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti, all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi, alla ricerca in materia veterinaria, all'indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine e per gli adempimenti della Comunità europea.

6. *Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sull'epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.».*

96G0534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27 giugno 1996 contenente disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2468).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone, integrata dall'ordinanza n. 2455 del 5 agosto 1996;

Vista la nota 5427/A.G.5 del 3 settembre 1996, con la quale la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto, tra l'altro, una proroga di trenta giorni, ai novanta previsti dall'art. 6, comma 2, della sopracitata ordinanza 2451 del 1996, per la consegna di lavori, in relazione alla complessità degli atti sia amministrativi che

tecnici da predisporre per l'effettuazione delle gare ed alla necessità di valutare attentamente l'ordine di priorità da dare alle opere da realizzare;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla modifica richiesta;

Dispone:

Articolo unico

1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 la parola «novanta» è sostituita da «centoventi».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6484

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996, n. 519.

Regolamento recante modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616, che dispone che il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce la tariffa degli onorari e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1991, n. 456, di adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data 7 aprile 1994 e 12 aprile 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13 del capo II del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono fissati nella misura di:

a) L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato;

b) L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto all'albo;

c) L. 55.000 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto di concetto.

Art. 2.

1. Gli onorari a quantità di cui agli articoli 15, 16 e 17 del capo III, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento per ogni singola voce, come da tabella I allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Gli onorari a percentuale previsti dal capo IV, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento, come da tabella III allegata, parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo VI del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento per le voci di cui al capoverso A: del quindici per cento per la voce *b)* di cui al capoverso B, come da tabella V parte integrante del presente decreto

Art. 5.

1. I compensi per le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati del quindici per cento, come da tabelle VI e VII parti integranti del presente decreto.

2. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi sono aumentati del quindici per cento, come da tabella VIII parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

1. Le tariffe per indagini di fotogeologia previste al capo IX del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971, indicate per le categorie da *A* ad *H* dell'art. 40 modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono ulteriormente aumentate del quindici per cento, come da tabella IX parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1996
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 71

ALLEGATO

TABELLA I (Art. 16)

Categoria - scala del rilievo	Diritto fisso (in lire)	Tariffa unitaria (in lire)
A:scala 1:500	263.798	10.552
B:scala 1:2.500	131.899	6.595 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 2.638 per ogni ha
C:scala 1:5.000	211.039	fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha: sull'eccedenza 264 per ogni ha
D:scala 1:10.000	131.899	10.552 per ogni Km²
E:scala 1:25.000	131.899	7.914 per ogni Km²
F:scala 1:50.000 e oltre	263.798	2.638 per ogni Km²

TABELLA III (Art. 22)

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL GEOLOGO PER OGNI 100 LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

Importo opere (lire)		Classi e Categorie	
		I-a	I-b (in percentuale)
Fino a	10.000.000	3,769	2,826
sull'eccedenza fino a	20.000.000	1,884	2,826
sull'eccedenza fino a	50.000.000	1,507	2,826
sull'eccedenza fino a	100.000.000	1,131	2,261
sull'eccedenza fino a	200.000.000	0,754	1,507
sull'eccedenza fino a	500.000.000	0,377	0,754
sull'eccedenza	....	0,188	0,377

		II-a	II-b	III
Fino a	10.000.000	4,711	5,653	6,595
sull'eccedenza fino a	50.000.000	1,884	2,826	5,653
sull'eccedenza fino a	100.000.000	0,942	1,884	4,711
sull'eccedenza fino a	500.000.000	0,565	1,413	1,884
sull'eccedenza fino a	1.000.000.000	0,377	0,942	1,507
sull'eccedenza fino a	10.000.000.000	0,188	0,377	0,942
sull'eccedenza	....	0,075	0,151	0,565

TABELLA V (Art. 29)

A. - Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

1) Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica
Per ogni determinazione .... L. 7.914

2) Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia
Per ogni campione .... L. 26.379,8

3) Analisi micropaleontologica che comprende:

a) analisi micropaleontologica con elenco di fossili, determinazione di età e di ambiente. Minimo 10 campioni.
Per ogni campione .... L. 13.189,9

b) log biostratigrafico con litologia, "distribuzione" dei fossili diagnostici, zonatura, età ambiente
Per ogni 300 metri di log .... L. 39.569,8

4) Analisi sedimentologiche che comprendono:

a) Analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni.
Per ogni campione .... L. 13.189,9

b) Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti
Per ogni 300 metri di log .... L. 39.569,8

c) Analisi granulometriche che comprendono tabelli dei risultati, diagrammi delle granulometrie, analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione, determinazione dei tipi granulometrici. Minimo 10 campioni:
– con setaccio: definizione dei diagrammi CM, F, LM
Per ogni campione .... L. 10.551,9
– con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.
Per ogni campione .... L. 13.189,9
– misurazioni al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM
Per ogni campione .... L. 7.913,9
Analisi granulometriche per sedimentazione: i prezzi precedenti aumentati del 50%

5) Analisi miscellanee:

a) stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).
Per ogni campione .... L. 5.276

B. - Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geotecniche

b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del 26,38 % del costo della singola prova

TABELLA VI (Art. 32)

da 500 sino a 2.000 metri	1.319 L./m
per ogni metro in più oltre i 2.000	659,5 L./m

TABELLA VII (Art. 33)

fino a 1.000 metri cubi, a corpo	L. 13.189,9
sul più da 1.000 a 10.000 mc, per ogni mc	L. 26,4
sul più da 10.000 a 25.000 mc, per ogni mc	L. 21,1
sul più da 25.000 a 50.000 mc, per ogni mc	L. 15,8
oltre i 50.000 mc	L. 2,6

TABELLA VIII (Art. 35)

per un valore sino a	L. 5.000.000	1,78681
sul più sino a	L. 10.000.000	1,62437
sul più sino a	L. 25.000.000	1,46194
sul più sino a	L. 50.000.000	0,97462
sul più sino a	L. 75.000.000	0,48731
sul più sino a	L. 100.000.000	0,16244
sul più sino a	L. 500.000.000	0,14619
sul più sino a	L. 1.000.000.000	0,11371
sul più		0,08122

TABELLA IX (Art. 40)

Categoria A

Carte di base alla scala 1:500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1:5.000

TARIFFE PER ETTARO (in lire)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 10	6.029,7	3.014,8	603	6.029,7
oltre i 10	4.522,3	2.110,4	452,2	4.522,3

Categoria B

Carte di base a scala compresa tra 1:500 e 1:2.500 da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000

TARIFFE PER ETTARO (in lire)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 50	4.522,3	2.411,9	452,2	4.522,3
da 50 a 250	3.919,3	2.110,4	391,9	3.919,3
oltre 250	3.014,8	1.507,4	331,6	3.014,8

Categoria C

Carte di base a scala compresa tra 1:2.500 e 1:5.000 da fotografie aeree in scala fino a 1:10.000 compreso

TARIFFE PER ETTARO (in lire)

Superficie studiata (in ettari)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 500	376,9	226,1	75,4	376,9
da 500 a 2.500	301,5	180,9	48,2	301,5
da 2.500 a 5.000	226,1	135,7	39,2	226,1
oltre 5.000	150,7	90,4	30,1	150,7

Categoria D

Carte di base a scala 1:10.000 da fotografie aeree in scala compresa tra 1:10.000 e 1:20.000

TARIFFE PER KM² (in lire)

Superficie studiata (in km²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 25	18.089	9.044,5	4.522,3	18.089
da 25 a 100	15.074,2	6.029,7	3.014,8	15.074,2
da 100 a 400	12.059,4	4.522,3	2.261,1	12.059,4
oltre 400	9.044,5	3.014,8	1.507,4	9.044,5

Categoria E

Carte di base in scala 1:25.000 da fotografie aeree in scala compresa tra 1:20.000 e 1:35.000

TARIFFE PER KM² (in lire)

Superficie studiata (in km²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 100	3.919,3	1.326,5	844,2	4.522,3
da 100 a 400	3.014,8	1.025	663,3	3.617,8
da 400 a 1.600	2.411,9	783,9	512,5	3.014,8
oltre 1.600	1.808,9	603	391,9	2.261,1

Categoria F

Carte di base in scala 1:50.000 da fotografie aeree in 1:30.000

TARIFFE PER KM² (in lire)

Superficie studiata (in km²)	fotogeologia	fratture	drenaggio	frane
fino a 400	1.808,9	663,3	422,1	3.014,8
da 400 a 1.600	1.205,9	512,5	331,6	2.562,6
da 1.600 a 5.000	904,4	361,8	256,3	1.959,6
oltre 5.000	753,7	301,5	170,5	1.507,4

Categoria G

Carte di base in scala 1:100.000 da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000

TARIFFE PER KM^2 (in lire)

Superficie studiata (in km^2)	fotogeologia	fratture	drenaggio
fino a 3.200	753,7	452,2	241,2
da 3.200 a 10.000	603	301,5	170,5
da 10.000 a 30.000	452,2	211	150,7
oltre 30.000	376,9	150,7	120,6

Categoria H

Carte alla scala 1:200.000 ed oltre per studi regionali da fotografie aeree in scala oltre 1:30.000
Superficie da studiare non inferiore a 20.000 km^2

	fotogeologia	fratture	drenaggio
Tariffa per km^2	150,7	90,4	60,3

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 18 novembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971) fissa la tariffa professionale dei geologi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 13. — Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L. *110.000* per ogni ora o frazione di ora.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di L. *73.500* l'ora per ogni iscritto all'albo e di L. *55.000* per ogni altro aiuto di concetto.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%».

Nota all'art. 3:

— Il D.M. 31 ottobre 1982 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 18 novembre 1982) reca modificazioni al decreto ministeriale 18 novembre 1971.

Note all'art. 4:

— Il capoverso A del capo VI del decreto 18 novembre 1971 è titolato: «Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche».

— La voce *b)* del capoverso B dello stesso capo è la seguente: «Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti».

96G0537

DECRETO 17 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Victor Manuel Garcia Fernandez presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un diploma di laurea italiana (rilasciata dall'Università di Bologna);

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Victor Manuel Garcia Fernandez, nato il 21 marzo 1967 a Madrid, cittadino spagnolo, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consisterà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri del procuratore legale.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 17 ottobre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

96A6485

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 settembre 1996.

Autorizzazione alla istituzione di nuove scuole di specializzazione da parte di alcune università per l'anno accademico 1996-97.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazionee dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Chirurgia pediatrica

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:

Allevamento ed igiene degli animali

Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura

Biotecnologie veterinarie

Chirurgia veterinaria

Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione

Farmacologia e tossicologia

Ispezione degli alimenti di origine animale

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria

Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale

Radiologia veterinaria

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

Pianificazione urbanistica

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

Storia dell'arte

Facoltà di medicina veterinaria:

Alimentazione animale

Diritto e legislazione veterinaria

Patologia suina

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia patologica

Chirurgia maxillo-facciale

Igiene e medicina preventiva
Neurologia
Patologia clinica

Facoltà di agraria:
Biotecnologie vegetali

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Oncologia

Gli oneri derivanti per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A6426

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate, sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Fiamme Gialle», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Mandelli Silvio, in data 13 novembre 1953, rep. 45377, reg. imprese Torino n. 1136/53, trib. Torino, BUSC 446/43868;

2) società cooperativa edilizia «Postumia», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Gancia Ugo, in data 10 gennaio 1958, rep. 23200, reg. imprese Torino n. 90/58, trib. Torino, BUSC 638/60542;

3) società cooperativa edilizia «Silvana», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Tabacchi Pasquale, in data 29 marzo 1958, rep. 11316, reg. imprese Torino n. 218/58, trib. Torino, BUSC 647/61399;

4) società cooperativa edilizia «Orione», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Annese Aldo, in data 10 marzo 1960, rep. 93, reg. imprese Torino n. 254/60, trib. Torino, BUSC 719/67141;

5) società cooperativa edilizia «Capricorno», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Annese Aldo, in data 28 novembre 1960, rep. 558, reg. imprese Torino n. 1002/60, trib. Torino, BUSC 745/68815;

6) società cooperativa edilizia «Sanpaolina», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Bottino Federico in data 26 settembre 1963, rep. 1300, reg. imprese Torino n. 1180/63, trib. Torino, BUSC 1627/80273;

7) società cooperativa edilizia «Scorpione», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Barucchi Giuseppe, in data 28 settembre 1963, rep. 7869, reg. imprese Torino n. 1847/63, trib. Torino, BUSC 1628/80274;

8) società cooperativa edilizia «Gardenia», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Granaglia Andrea, in data 27 settembre 1963, rep. 2310, reg. imprese Torino n. 1878/63, trib. Torino, BUSC 1640/80388;

9) società cooperativa edilizia «Ofanto», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Granaglia Andrea, in data 30 settembre 1963, rep. 2326, reg. imprese Torino n. 1879/63, trib. Torino, BUSC 1641/80390;

10) società cooperativa edilizia «Folgore», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Annese Aldo, in data 26 settembre 1963, rep. 4243, reg. imprese Torino n. 1889/63, trib. Torino, BUSC 1642/80391;

11) società cooperativa edilizia «San Donato», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Ferraris Venanzio, in data 16 settembre 1963, rep. 26988, reg. imprese Torino n. 1643/63, trib. Torino, BUSC 1775/80767;

12) società cooperativa edilizia «Irenella», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Gramaglia Giovanni, in data 11 ottobre 1966, rep. 13750, reg. imprese Torino n. 709/66, trib. Torino, BUSC 2106/98598;

13) società cooperativa edilizia «2 Aprile 1974», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 2 aprile 1974, rep. 180633, reg. imprese Torino n. 1021/74, trib. Torino, BUSC 2951/131207;

14) società cooperativa edilizia «Scorpione», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Annese Aldo, in data 18 aprile 1974, rep. 22875, reg. imprese Torino n. 1031/74, trib. Torino, BUSC 2863/131737;

15) società cooperativa edilizia «Orsa Minore», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 17 maggio 1974, rep. 181583, reg. imprese Torino n. 1205/74, trib. Torino, BUSC 2970/132013;

16) società cooperativa edilizia «Maggio», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 16 maggio 1974, rep. 181486, reg. imprese Torino n. 1345/74, trib. Torino, BUSC 2983/132357;

17) società cooperativa edilizia «Stella Polare», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 15 maggio 1974, rep. 181469, reg. imprese Torino n. 1342/74, trib. Torino, BUSC 2984/132358;

18) società cooperativa edilizia «Saturno», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 6 giugno 1974, rep. 181962, reg. imprese Torino n. 1344/74, trib. Torino, BUSC 2985/132359;

19) società cooperativa edilizia «Roger», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Baglio Bruno, in data 28 giugno 1974, rep. 31933, reg. imprese Torino n. 1532/74, trib. Torino, BUSC 3025/133789;

20) società cooperativa edilizia «Dipendenti comunali Orbassano», con sede in Orbassano (Torino), costituita per rogito notaio Rainelli Alberto, in data 7 dicembre 1974, rep. 21639, reg. imprese Torino n 381/75, trib. Torino, BUSC 3111/137526;

21) società cooperativa edilizia «Osiride», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro, in data 26 maggio 1977, rep. 198554, reg. imprese Torino n. 1694/77, trib. Torino, BUSC 3447/153147;

22) società cooperativa edilizia «Bruna», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Priano Roberto, in data 20 luglio 1977, rep. 199073, reg. imprese Torino n. 2675/77, trib. Torino, BUSC 3471/154041;

23) società cooperativa edilizia «Valverde», con sede in Bruino (Torino), costituita per rogito notaio Revigliono Agostino, in data 5 ottobre 1978, rep. 23782, reg. imprese Torino n. 2816/78, trib. Torino, BUSC 3708/164145;

24) società cooperativa edilizia «Maria Grazia Tovo», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Billia Aldo, in data 27 giugno 1979, rep. 77818, reg. imprese Torino n. 2332/79, trib. Torino, BUSC 3805/169612;

25) società cooperativa edilizia «Unione Pinese», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Tomaselli Giuseppe, in data 5 ottobre 1979, rep. 48869, reg. imprese Torino n 3548/79, BUSC 3894/172329;

26) società cooperativa edilizia «Spazio 81», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Giardini Giorgio, in data 21 maggio 1981, rep. 52396, reg. imprese Torino n. 2954/81, trib. Torino, BUSC 4261/184583;

27) società cooperativa edilizia «Sicilia», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Restivo Alfredo, in data 4 giugno 1981, rep. 130717, reg. imprese Torino n. 3189/81, trib. Torino, BUSC 4277/184905;

28) società cooperativa edilizia «C.E.A. - Coop.va edilizia Almesina», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Insabella Rosario, in data 7 novembre 1981, rep. 57780, reg. imprese Torino n. 5435/81, trib. Torino, BUSC 4364/188411;

29) società cooperativa edilizia «Ghira», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino, in data 10 dicembre 1981, rep. 34132, reg. imprese Torino n. 313/82, trib. Torino, BUSC 4371/188722;

30) società cooperativa edilizia «Lucania», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Ferrara Leonardo, in data 28 luglio 1977, rep. 2785, reg. imprese Torino n. 3493/82, trib. Torino, BUSC 4541/154893;

31) società cooperativa edilizia «Bussoleno 83», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino, in data 17 ottobre 1983, rep. 39964, reg. imprese Torino n. 4124/83, trib. Torino, BUSC 4860/210486;

32) società cooperativa edilizia «Edificatrice Ovest Torino», con sede in Grugliasco (Torino), per rogito notaio Restivo Alfredo, in data 11 marzo 1985, rep. 159309, reg. imprese Torino n. 2609/85, trib. Torino, BUSC 4863/210489;

33) società cooperativa edilizia «Edera», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Prevete Grazia, in data 29 marzo 1985, rep. 15818, reg. imprese Torino n. 2958/85, trib. Torino, BUSC 4870/211207;

34) società cooperativa edilizia «Prato Fiorito», con sede in Caselle Torinese (Torino), costituita per rogito notaio Gianelli Giuseppe, in data 27 giugno 1990, rep. 21698, reg. imprese Torino n. 3346/90, trib. Torino, BUSC 5515/249029;

35) società cooperativa edilizia «Rivara Due», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Malusa Guido, in data 13 dicembre 1990, rep. 9836, reg. imprese Torino n. 690/91, trib. Torino, BUSC 5568/251533;

36) società cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Bussoleno (Torino), costituita per rogito notaio Revigliono Agostino, in data 25 febbraio 1992, rep. 64818, reg. imprese Torino n. 1680/92, trib. Torino, BUSC 5785/259159.

Torino, 9 settembre 1996

Il direttore: ROSSI

96A6428

DECRETO 16 settembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa consumatori canavesani a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 gennaio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa consumatori canavesani a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento

cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa consumatori canavesani a r.l.», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore in data 29 giugno 1983, rep. n. 29054, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pier Carlo Musso, nato a Torino il 1° maggio 1941 ed ivi residente in via Botero n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6429

DECRETO 18 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Previdente a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 8 aprile 1952, rep. n. 9148/1328, reg. soc. n. 546 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 10/124999;

2) società cooperativa edilizia «Libertas a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 4 febbraio 1964, rep. n. 46079/11517, reg. soc. n. 1346 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 208/88146;

3) società cooperativa edilizia «Ramsete II a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Di Santo Alessandro in data 11 luglio 1964, rep. n. 10821, reg. soc. n. 1374 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 461/92347;

4) società cooperativa edilizia «C.E.F.I.S. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Ranalli Vincenzo in data 11 dicembre 1946, rep. n. 1564/1073, reg. soc. n. 298 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 267/12725;

5) società cooperativa edilizia «Nova Italica a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 19 settembre 1953, rep. n. 13514/2305, reg. soc. n. 677 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 70/51530;

6) società cooperativa edilizia «La Fiorita a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Severini Raffaele in data 21 marzo 1953, rep. n. 23138, reg. soc. n. 618 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 60/47926;

7) società cooperativa edilizia «Casa del Geometra a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 25 settembre 1951, rep. n. 7365/995, reg. soc. n. 520 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 26/41229;

8) società cooperativa edilizia «La Città del Sole 1 a r.l.», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Quartuccio Donatella in data 20 gennaio 1990, rep. n. 9108, reg. soc. n. 11445 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 1338/245905;

9) società cooperativa edilizia «Bauhaus a r.l.», con sede in Cappelle sul Tavo (Pescara), costituita per rogito Scaccia Giovanni in data 4 dicembre 1989, rep. n. 58051, reg. soc. n. 11502 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 1344/246299;

10) società cooperativa edilizia «Adriatica a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Matroberardino Donato in data 2 ottobre 1951, rep. n. 7568/1009, reg. soc. n. 517 trib. di Pescara - B.U.S.C. n. 8/37410.

Pescara, 18 settembre 1996

Il direttore: PAOLETTI

96A6430

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 1996.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996 per la regione Sicilia e per la regione Campania, limitatamente alla provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve,

del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura della regione Sicilia e della regione Campania, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio, per la regione Campania limitatamente alla provincia di Napoli, si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia e della regione Campania limitatamente alla provincia di Napoli.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Al titolo VI, nel vigente art. 90, relativo all'ordinamento deglistudi per il conseguimento della laurea in lettere viene aggiunto l'insegnamento complementare «letteratura italiana contemporanea».

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 29 agosto 1996

Il rettore: SCHMID

96A6434

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995;

Visto il proprio decreto n. 110 del 18 settembre 1996, con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario per operatore giuridico d'impresa;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 10, concernente la facoltà di giurisprudenza, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 11, concernente l'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 9 vengono inseriti, con il conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi: l'art. 10, concernente le norme comuni alla facoltà di giurisprudenza, al corso di laurea in giurisprudenza ed ai corsi di diploma afferenti alla facoltà di giurisprudenza; l'art. 11 concernente il corso di laurea in giurisprudenza; l'art. 12 concernente il corso di diploma universitario per operatore giuridico d'impresa.

Art. 10.

Facoltà di giurisprudenza - Corso di laurea in giurisprudenza e corsi di diploma universitario

Norme comuni

1. Alla facoltà di giurisprudenza afferiscono:

a) il corso di laurea in giurisprudenza, di durata quadriennale;

b) il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa di durata triennale.

2. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ai corsi di diploma afferente alla facoltà di giurisprudenza sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facoltà.

3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

4. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

5. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

6. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

7. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nel presente ordinamento, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

8. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

9. Le discipline delle aree obbligatorie, previste per il corso di laurea e per i corsi di diploma universitario, di cui agli ordinamenti più oltre riportati sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) *Per l'area giuridica:*

1. Area del diritto amministrativo (della giustizia amministrativa):
N10X Diritto amministrativo.

2) Area del diritto bancario e del mercato finanziario:
N05X Diritto dell'economia.

3) Area del diritto civile (e del diritto di famiglia):
N01X Diritto privato.

4) Area del diritto civile e del diritto commerciale:
N01X Diritto privato;
N04X Diritto commerciale.

5) Area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare):
N04X Diritto commerciale;
N15X Diritto processuale civile.

6) Area del diritto comparato e comunitario:
N02X Diritto privato comparato;
N11X Diritto pubblico comparato;
N14X Diritto internazionale.

7) Area del diritto comparato, internazionale e comunitario:
N02X Diritto privato comparato;
N04X Diritto commerciale;
N11X Diritto pubblico comparato;
N14X Diritto internazionale.

8) Area del diritto costituzionale:
N08X Diritto costituzionale.

9) Area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N10X Diritto amministrativo.

10) Area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale):
N07X Diritto del lavoro.

11) Area del diritto ecclesiastico:
N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico.

12) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali):
N14X Diritto internazionale.

13) Area del diritto penale:
N17X Diritto penale.

14) Area del diritto processuale civile:
N15X Diritto processuale civile.

15) Area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario):
N16X Diritto processuale penale.

16) Area del diritto romano:
N18X Diritto romano e diritti dell'antichità.

17) Area del diritto tributario:
N13X Diritto tributario.

18) Area della storia del diritto medioevale e moderno:
N19X Storia del diritto italiano.

19) Area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica):
N20X Filosofia del diritto.

20) Area storico-giuridica:
N18X Diritto romano e diritti dell'antichità;
N19X Storia del diritto italiano.

B) *Per le altre aree:*

1) Area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale.

2) Area della finanza e della contabilità aziendale:
P02C Finanza aziendale.

3) Area della sociologia applicata:
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

4) Area dell'economia politica:
P01A Economia politica.

5) Area delle scienze dell'amministrazione:
Q02X Scienza politica.

6) Area economica:
P01A Economia politica;
P01B Politica economica;
P01D Storia del pensiero economico;
P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P01I Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale.

7) Area economico-finanziaria:
P01A Economia politica;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

P01J Economia regionale.

Art. 11.

Corso di laurea in giurisprudenza

1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. Esso afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha la durata quadriennale.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

3. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

4. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) Area del diritto amministrativo;

2) Area del diritto civile;

3) Area del diritto commerciale;

4) Area del diritto comparato e comunitario;

5) Area del diritto costituzionale;

6) Area del diritto del lavoro;

7) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) Area del diritto penale;

9) Area del diritto processuale civile;

10) Area del diritto processuale penale;

11) Area del diritto romano;

12) Area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) Area economico-finanziaria;

14) Area filosofico-giuridica.

5. Per ciascuna delle aree di cui al comma 4, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

6. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

7. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

8. Le facoltà assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

9. Sono da considerarsi in statuto tutte le discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari contraddistinti dalla lettera «N» Area giuridica (da N01X a N21X) previste dal decreto ministeriale 12 aprile e 6 maggio 1994, e successive integrazioni e modificazioni; ed inoltre:

a) *Per l'area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione:*

P02A Economia aziendale;

P02B Economia gestionale delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale.

b) *Per l'area della finanza e della contabilità aziendale:*

P02C Finanza aziendale.

c) *Per l'area della sociologia applicata:*

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

d) *Per l'area dell'economia politica:*

P01A Economia politica.

e) *Per l'area delle scienze dell'amministrazione:*

Q02X Scienza politica.

f) *Per l'area economica:*

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01D Storia del pensiero economico;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

P01J Economia regionale.

g) *Per l'area economico-finanziaria:*

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01D Storia del pensiero economico;

P01F Economia monetaria;

P01G Economia internazionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

P01J Economia regionale.

Per quanto non è compreso nel presente ordinamento si rinvia al regolamento didattico di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 24 settembre 1996

Il rettore: MURARO

96A6463

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1996), **coordinato con la legge di conversione 4 ottobre 1996, n. 515** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311». I DD.LL. n. 190/1996 e n. 311/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996 e n. 182 del 5 agosto 1996).

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di *lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni* per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; *di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente;* di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992, *nonché l'Autorità portuale di Venezia,* sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 798/1984 reca nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

— La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna». Si trascrive il testo del comma 2 del relativo art. 1: «2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *l)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento».

Gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *l)*, della citata legge n. 798/1984 sono, rispettivamente:

studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

marginamenti lagunari;

opere portuali marittime a difesa del litorale;

studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca.

Art. 2

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita, *senza oneri per il bilancio dello Stato*, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— La legge n. 109/1994 è la legge quadro in materia di lavori pubblici.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A6522

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 settembre 1996, n. 662531.

Individuazione degli enti destinatari delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, art. 2, comma 6, concernente disposizioni in materia di tesoreria statale.

A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'amministrazione centrale - Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto
Alla Corte dei conti - Segretariato generale

L'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, prevede che le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di tale norma si ritiene utile precisare che la disposizione riguarda esclusivamente le società per azioni interamente possedute dallo Stato e gli enti pubblici economici, limitatamente alle somme erogate in loro favore a carico del bilancio statale. Come si desume anche dalle modalità di versamento, da effettuare su conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato, non sono interessati dalla disposizione altri enti, già esclusi dall'applicazione delle norme sulla tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli enti locali con popolazione inferiore ai limiti previsti dalla predetta legge.

Il Ministro: CIAMPI

96A6494

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1996.

96A6524

Mancata conversione del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410 recante: «Interventi nel settore dei trasporti»

Il decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1996.

96A6525

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione «Museo Poldi Pezzoli» in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 8 agosto 1996, registrato dalla ragioneria centrale il 9 settembre 1996 al n. 224, la fondazione «Museo Poldi Pezzoli», in Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Valeria Rossi di Montelera.

96A6446

Autorizzazione al Fondo per l'ambiente italiano in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 22 luglio 1996, registrato dalla ragioneria centrale il 6 agosto 1996 al n. 201, il Fondo per l'ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dal dott. Alighiero De Micheli con atto n. 121730 di repertorio.

96A6447

Modificazione allo statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, in Roma

Con decreto ministeriale 17 luglio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° agosto 1996 al n. 199, è stata approvata la modifica dell'art. 7 del vigente statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, con sede in Roma.

96A6472

Modificazione allo statuto dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, in Roma

Con decreto ministeriale 17 luglio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° agosto 1996 al n. 198, è stata approvata la modifica degli articoli 14, 20 e 21 del vigente statuto dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, con sede in Roma.

96A6473

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Credito bergamasco, in Bergamo

Con decreto ministeriale 5 luglio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° agosto 1996 al n. 197, alla Fondazione Credito bergamasco, con sede in Bergamo, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

96A6474

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Re.Fi.N. - Società di revisione e fiduciaria nazionale S.r.l.», in Rovereto, e limitazione dell'attività esercitata dalla stessa.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1996 il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, con il quale la società «Re.Fi.N. - Società di revisione e fiduciaria nazionale S.r.l.», con sede legale in Rovereto (Trento), è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato con decreto interministeriale 25 ottobre 1993 per quanto concerne la sede sociale trasferita da Rovereto (Trento) a Brunico (Bolzano), è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «REFIN - Società di revisione S.r.l.» ed in quella relativa all'attività esercitata, limitata allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

96A6471

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 settembre 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 2 d'interesse relativa al trimestre 27 giugno 1996-26 settembre 1996 del prestito obbligazionario 1996/2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 57082) nella misura del 2,15%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 3, pagabile dal 27 dicembre 1996, resta fissato nella misura del 2,15%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

96A6495

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di psicologia:

settore scientifico-disciplinare: E13X «biologia applicata», disciplina «genetica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6475

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università sono vacanti i sottoindicati due posti di professore di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: E09A (anatomia umana) - disciplina: anatomia umana;

settore scientifico disciplinare: F20X (ginecologia ed ostetricia) - disciplina: ginecologia endocrinologica

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma terzo, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A6448

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario straordinario della camera di commercio di Brindisi, prefetto dott Andrea Gentile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con determinazione commissariale n. 91 del 5 settembre 1996, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il dott. Alcardo Forleo, segretario generale dell'ente camerale, in sostituzione del dott. Francesco Ciardo

96A6476

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189